



TRIBUNALE DI FROSINONE

Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari

Il Giudice Dott. Antonello Bracaglia Morante, letti gli atti del p. p. sopra indicato;

- vista la richiesta di archiviazione del P.M. in data 4.6.2014;

- vista l'opposizione alla richiesta di archiviazione di _____ in data 20.6.2014;

- a scioglimento della riserva presa all'udienza camerale del 6.3.2015;

- sentiti i difensori dell'indagato _____ e di _____;

- ritenuta la carenza di legittimazione dell'istante all'opposizione all'archiviazione, atteso che la persona offesa del reato di usura per cui si procede, perpetrato attraverso l'erogazione di un mutuo con interessi *contra legem* e le successive vicende, è unicamente la _____ s.r.l., mutuataria tuttora soggetta ad espropriazione forzata immobiliare, sicché non può riconoscersi detta veste, distinta da quella del soggetto danneggiato dal reato, pur legittimato a costituirsi parte civile, né al fideiussore della società debitrice (cfr. Cass. 19.2.2010 n. 12028), né all'erede del legale rappresentante della società (cfr. Cass. 9.11.2012 n. 7043), ruoli processuali entrambi rivestiti dall'opponente _____;

- rilevato che ciò non esime peraltro dal vagliare nel merito la fondatezza della richiesta di archiviazione, avuto riguardo in particolare alla prescrizione del reato che l'accusa ritiene maturata, quale assorbente ragione per non proseguire le indagini né esercitare l'azione penale;

- richiamata in proposito la giurisprudenza della S.C. (cfr. Cass. 19.6.2009 n. 42322, Cass. 6.3.2012 n. 13418) secondo cui, muovendo dal peculiare disposto dell'art. 644 ter c.p. (che ancora la prescrizione del reato di usura al giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale) il delitto di cui all'art. 644 c.p. non è più qualificabile, come in passato, a guisa di reato istantaneo con effetti permanenti, bensì come reato 'a consumazione prolungata', la cui perpetrazione perdura sino a che non cessino le dazioni degli interessi, la cui consegna segna cioè il momento consumativo 'sostanziale' del reato, e senza soprattutto che in proposito vi sia motivo di distinguere, atteso il termine 'riscossione' utilizzato dal legislatore, tra riscossione volontaria e spontanea e riscossione coattiva mediante procedura esecutiva; v. specialmente Cass. 13418/12, a mente della quale "qualora il credito usurario sia realizzato, in tutto o in parte, in sede esecutiva, il momento finale della condotta criminosa, dal quale decorre la prescrizione del reato, non può

essere identificato con la data dell'atto di precetto, dovendosi prendere in considerazione i successivi atti della procedura esecutiva", che nella specie è tuttora in corso;

- ritenuto pertanto non maturato il termine di prescrizione decennale del reato e necessario l'espletamento di ulteriori indagini contabili, previa identificazione di altri eventuali soggetti responsabili delle condotte investigate (l'unico indagato, ..., come lo stesso documenta, ha rivestito infatti il solo ruolo di responsabile di settore del Mediocredito Centrale all'epoca dell'erogazione del mutuo);

P.Q.M.

- visto l'art. 409 comma 4 c.p.p.,

- non accoglie la richiesta di archiviazione e dispone la restituzione degli atti al P.M. affinché entro il termine di gg. 150 individuati, attraverso la ricostruzione dell'organizzazione interna dell'istituto bancario, i vari soggetti responsabili tempo per tempo della fissazione delle condizioni di erogazione dei mutui e delle procedure di recupero coattivo dei crediti, e proceda a consulenza tecnica contabile per la verifica della usurarietà originaria o sopravvenuta del mutuo erogato alla


s.r.l. per atto notar del 21.7.2000;

- manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Frosinone, 29.7.2015.

IL G.I.P.

Dott. Antonello BRACAGLIA MORANTE



IL CANCELLIERE
Dr. Antonio D'Epiro